

**QUESTIONARIO RULE OF LAW 2024 – COUNTRY VISIT COMMISSIONE**  
**RICHIESTA DI INTEGRAZIONE AL QUESTIONARIO**

Risposte fornite sulle seguenti richieste di informazioni aggiuntive utili ai fini del Report 2024:

- (i) ***Un aggiornamento con riguardo all’iter di approvazione dello schema di decreto legislativo relativo alla riforma della giustizia.***

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

Il decreto legislativo del 28 marzo 2024, n. 44 “Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati re di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” e il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45 “Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71” sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2024.

- (ii) ***Un aggiornamento con riguardo all’iter di approvazione del disegno di legge attualmente in discussione al Senato riguardante la definizione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.***

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

L’Atto Senato n. 933 è incardinato e attualmente pendente presso la II Commissione (Giustizia) del Senato.

- (iii) ***L’indicazione dei prossimi step relativi alla riforma avente ad oggetto, tra l’altro, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e la limitazione del reato di traffico di influenze (a seguito dell’approvazione del Senato del 13.2.2024).***

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

Il disegno di legge (A.C. n. 1718), proveniente dal Senato della Repubblica (A.S. 808) è attualmente all’esame della Commissione competente.

- (iv) ***La conferma che, attualmente, vi sono 5 disegni di legge costituzionale relativi alla separazione delle carriere di PM e giudici, ossia A.A.C. 23, 434, 824 e A.C. 806 alla Camera e S. 504 al Senato. Al riguardo, vi saremmo grati se poteste fornirci un aggiornamento sullo stato delle discussioni (ad es., ci sembra di capire che il disegno di legge pendente al Senato non è stato ancora aperto alla discussione e che, quindi, solo i 4 disegni di legge presentati alla Camera sono attualmente oggetto di dibattito parlamentare). Inoltre, vi pregheremmo di confermare che il governo non ha aderito ad alcuno dei disegni di legge ad oggi presentati in Parlamento.***

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

Si conferma che attualmente sono pendenti in Parlamento e in particolare alla Camera dei deputati, i seguenti progetti di legge costituzionale, presentati nel corso della XIX legislatura: AA.C. 23-44-806-824, che intervengono complessivamente sul Titolo IV della Costituzione. Al Senato risulta effettivamente pendente l'A.S. n. 504, assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari costituzionali) e relativamente al quale non è ancora iniziato l'esame.

In estrema sintesi, i progetti di riforma pendenti alla Camera prevedono:

- due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;
- la modifica della composizione dei membri elettivi dei due istituendi CSM rispetto a quello unitario esistente, passando dall'attuale prevalenza numerica della componente togata, corrispondente ai due terzi, alla sua parificazione rispetto a quella laica, di nomina politica;
- la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse.

Con riguardo alla composizione dei due organi di autogoverno le proposte differiscono in parte, in quanto:

- le proposte C. 23, C. 434 e C. 824 prevedono che i membri "togati" siano scelti tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge (e non più eletti dai magistrati ordinari) mentre la C. 806 prevede che gli stessi siano nominati da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie;
- la proposta C. 806 prevede che i componenti "laici" siano nominati per metà dal Presidente della Repubblica e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, mentre le altre confermano la nomina della componente laica da parte del Parlamento in seduta comune.

Ulteriori differenze concernono la presidenza degli organi di autogoverno. La proposta C. 806 attribuisce infatti al primo presidente della Corte di Cassazione la presidenza del Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Procuratore generale della Corte di cassazione la presidenza del Consiglio superiore della magistratura requirente, mentre le altre confermano l'attribuzione della presidenza dei due organi alla Presidenza della Repubblica.

Quanto alla seconda domanda posta, non è allo stato formalizzata alcuna iniziativa, ma si conferma che ciascuna è all'esame dei competenti uffici tecnici per una attenta valutazione formale e di contenuto.

(v) *L'indicazione del numero di giudici e PM attualmente oggetto di protezione in Italia.*

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

Il numero totale dei magistrati sottoposti a dispositivi di protezione in Italia è **295**.

(vi) *Con riguardo alle nuove assunzioni di giudici e staff amministrativo nelle corti ordinarie civili e penali, vi pregheremmo di fornire i seguenti dati:*

- a. Numero di nuovi giudici che hanno preso servizio dall'1.7.2023 ad oggi (qualora tale dato non sia disponibile, andrebbe bene anche il dato dall'1.1.2023 ad oggi).*
- b. Data di prevista conclusione del concorso per 400 giudici ordinari lanciato il 9.10.2023.*
- c. Numero di nuove unità di personale amministrativo che hanno preso servizio dall'art. 1.7.2023 ad oggi (qualora tale dato non sia disponibile, andrebbe bene anche il dato dall'1.1.2023 ad oggi).*
- d. Numero di nuove unità di personale amministrativo che è previsto prendano servizio nelle corti ordinarie civili e penali entro la fine del 2024.*

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

a) Il numero di nuovi giudici che hanno preso servizio dall'1.07.2023 ad oggi è **209**.

b) Il concorso per 400 posti bandito con DM 9.10.2023, tenuto conto del numero dei candidati che hanno consegnato, e degli elaborati fino ad oggi corretti, nonché del tempo necessario alle prove orali, in base alle previsioni della Presidente della Commissione esaminatrice, è verosimilmente destinato a concludersi nella **prima metà dell'anno 2025**.

c) Dall'1.07.2023 ad oggi (5.04.2024), hanno preso possesso 2.305 unità di personale amministrativo.

d) A riscontro del quesito 6d, si riportano le assunzioni programmate nell'annualità richiesta:

- 70 unità di Dirigenti di Seconda Fascia;
- 75 unità di Direttori, Area Funzionari, di cui 25 unità con presa possesso fissata all'11 aprile p.v.;
- 19 unità di Funzionari contabili, Area Funzionari;
- 23 unità di Funzionari statistici, Area Funzionari;
- 30 unità di Funzionari informatici, Area Funzionari;
- 47 unità di Funzionario tecnico-edile, Area Funzionari;
- 919 unità Funzionari giudiziari, Area Funzionari;
- 2.200 unità di Assistenti giudiziari, Area Assistenti;
- 136 unità di Assistente tecnico-geometra, Area Assistenti;
- 1.000 unità di conducenti, Area Assistenti;
- 28 unità conducenti e motoscafisti, Area Assistenti, per la Regione Veneto;

- 3.900 unità di Addetti all'Ufficio per il Processo mediante bando di prossima pubblicazione da assumere entro il 30 giugno p.v.;
- 108 unità di Assistenti amministrativi contabili, Area Assistenti;
- 136 unità di Assistenti Tecnici, Area Assistenti.

Si ritiene opportuno precisare, con riguardo ai profili professionali appartenenti all'Area dirigenti, che si è già provveduto all'assunzione di 50 unità mediante scorrimento della graduatoria dei Dirigenti di II fascia, vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con decreto presidenziale n. 159/2020, e assegnati a quest'Amministrazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità (cfr. nota prot. n. 173533.E del 25 luglio 2023) e, altresì, mediante scorrimento delle graduatorie del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità relative al concorso per 18 posti di dirigente di esecuzione penale esterna ed al concorso per 5 dirigenti di IPM.

Il suddetto numero di unità assunte, anche se in buona parte non ancora assegnato, è ricompreso nel dato iniziale delle unità assunte che hanno preso possesso alla data del presente contributo.

***(vii) La conferma che, con l'adozione dei decreti del Ministro della Giustizia dell'1.8.2023 e 24.10.2023, è stata portata a termine la riforma della mediazione.***

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

Si conferma che con l'adozione dei decreti del Ministro della giustizia in data 1 agosto 2023 (rispettivamente, in tema di "Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita", e in tema di "Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato" nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) e con l'adozione del DM 24 ottobre 2023, di natura regolamentare (avente ad oggetto la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta dei registri degli organismi di mediazione, dell'elenco degli enti di formazione, l'istituzione degli organismi ADR e la determinazione delle indennità spettanti a tali organismi) è stata completata la riforma della mediazione civile e commerciale.

Inoltre i DM del 1 agosto 2023 sono stati concretamente attuati con la creazione e la messa in funzione delle piattaforme, previste in ciascun decreto, che consentono agli utenti di presentare in forma digitale le domande finalizzate al riconoscimento dei crediti di imposta, e agli avvocati di presentare le istanze previste dalla norma primaria finalizzate al riconoscimento e la fruizione dei compensi derivanti dall'assistenza professionale prestata alle parti nelle procedure di mediazione che si concludono con accordo e che non necessitano di proseguire in sede giurisdizionale.

In particolare, la piattaforma da ultimo citata consente, con notevole risparmio di tempo, agli avvocati di dialogare digitalmente sia con il Consiglio dell'Ordine sia, successivamente con il Ministero della giustizia per l'effettivo riconoscimento del credito.

Tutte le piattaforme, inoltre, sono dotate di un sistema di trasmissione dati che comunica direttamente e con modalità digitali con l’Agenzia delle entrate, che è posta in condizione di ricevere in tempo “reale” l’identità dei soggetti che possono fruire del credito di imposta.

**(viii) Un aggiornamento con riguardo alla proposta di riforma costituzionale, in particolare evidenziando le modifiche rispetto alla proposta presentata nel Novembre 2023.**

Amministrazione competente: Dipartimento per le Riforme Istituzionali

Con riguardo alla proposta di riforma costituzionale, in particolare evidenziando le modifiche rispetto alla proposta presentata nel novembre 2023”, si comunica che l’esame parlamentare del provvedimento è stato avviato presso il Senato in data 22 novembre 2023.

L’Atto Senato 935 (**“Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica**) è attualmente all’esame, in sede referente, presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica che, ad oggi, ha discusso il provvedimento approvando gli emendamenti di cui alla tabella sinottica seguente.

**EMENDAMENTI APPROVATI IN 1<sup>a</sup> COMMISSIONE SENATO**

<b>Costituzione Testo vigente</b>	<b>AS 935 Testo base</b>	<b>Emendamenti approvati</b>
<b>Articolo 59</b>	<b>Art. 1. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione)</b>	<b>Art. 1. (Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione)</b>  <i>Sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione».</i>  Em. 1.169 De Cristofaro Seduta del 6 marzo 2024
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.  Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente	1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.	

della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.		
<b>Articolo 83</b>		
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>		<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. <b>Dopo il sesto scrutinio</b> è sufficiente la maggioranza assoluta.</p> <p><i>All'articolo 2, premettere il seguente:</i>  «Art. 02  (Modifica all'articolo 83 della Costituzione)</p> <p>1. All'articolo 83, terzo comma, al secondo periodo le parole "Dopo il terzo scrutinio" sono sostituite dalle seguenti "Dopo il sesto scrutinio"».</p> <p>Em. 02.1 Enrico Borghi, Musolino  Seduta del 6 marzo 2024</p>
<b>Articolo 88</b>	<b>Art. 2. (Modifica all'articolo 88 della Costituzione)</b>	
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono soppresse.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere <del>o anche una sola di esse.</del></p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, <b>salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto.</b></p> <p><i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma</i></p>

		<p>dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».</p> <p>Em. 2.2000 Il Governo Seduta del 14 marzo 2024.</p>
<b>Articolo 89</b>		
<p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>		<p><b>Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.</b></p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p><i>Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:  Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».</p>

		Em.2.0.1 (testo 3) <a href="#">Pera</a> Seduta del 14 marzo 2024
<b>Articolo 92</b>	<b>Art. 3. (Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)</b>	
<p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.</p> <p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p>	<p>1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p>Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.</p> <p>Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».</p>	<p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p><b>Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.</b></p> <p><b>La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.</b></p> <p><b>Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.</b></p> <p><b>Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri</b> <i>(testo risultante dall'approvazione dell'Em. 3.2000 del Governo, come modificato dal subemendamento 3.2000/444 Durnwalder, Unterberger, Patton)</i></p>



		<p><b>Em. 3.2000 Governo</b> (approvato nella seduta n. 200 del 02.04.2024) <i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>“Art. 3</b> (Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)</p> <p>1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p>Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.</p> <p>La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività <b>e di tutela delle minoranze linguistiche</b> (subemendamento 3.2000/444, Durnwalder, Unterberger, Patton,).</p> <p>Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.</p> <p>Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri”.</p> <p><b>3.2000/444</b> Durnwalder, Unterberger, Patton (Approvato nella seduta n. 199 del 27.03.2024)</p>
--	--	---

		<i>All'emendamento 3.2000 del Governo, al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «del principio di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle minoranze linguistiche».</i>
<b>Articolo 57</b>		
<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>		<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero <b>e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92.</b></p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p><b>3.0.2000 Il Governo</b> (Approvato nella seduta n. 201 del 03.04.2024) Dopo l'articolo inserire il seguente: <b>“Art. 3-bis</b> (Modifica all'articolo 57 della Costituzione) <b>1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: “e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92”.</b></p>
<b>Articolo 94</b>	<b>Art. 4. (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)</b>	

<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».</p>	
	<b>Art. 5.</b>	

	<b>(Norme transitorie)</b>	
	<p>1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p> <p>2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.</p>	